

REGOLAMENTO (CE) N. 1702/95 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1995****relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 748/95 del Consiglio, del 31 marzo 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽²⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contin-

gente assegnato per il 1995; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 giugno 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1995.

La pesca dello scorfano nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 dell'1. 4. 1995, pag. 18.